

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 27 maggio 1998.**

Albertini, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Burlando, Calzolaio, Cerulli Irelli, Corleone, Corsini, Delbono, Detomas, Dini, Evangelisti, Fragalà, Grimaldi, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Leccese, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Rivera, Sales, Scalia, Sinisi, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Componenti il Comitato della Commissione bicamerale).

Berlusconi, Boato, Armando Cossutta, D'Alema, D'Amico, Fontan, Mattarella, Mussi, Nania, Tatarella, Urbani.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bogi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Cerulli Irelli, Corleone, Corsini, Delbono, Detomas, Dini, Evangelisti, Fragalà, Grimaldi, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Leccese, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Rivera, Sales, Scalia, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 maggio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BECCHETTI: « Applicazione ai notai delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di limite di età per il collocamento a riposo » (4918);

BALLAMAN: « Modifiche all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, in materia di agevolazioni per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale » (4919);

GARRA ed altri: « Modifiche all'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia di sospensione cautelare dei decreti di indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi degli enti locali e delle regioni » (4920);

CONTI: « Disposizioni concernenti il riordino dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti » (4921).

Saranno stampate e distribuite.

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

INNOCENTI: « Disposizioni in materia di assegno vitalizio a favore di categorie di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, e di trattamenti pensionistici di anzianità » (4923).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 26 maggio 1998 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

« Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione » (4917).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 4856, d'iniziativa dei deputati BALLAMAN ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di trattamento tributario delle associazioni sportive dilettantistiche ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

« Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione » (4917) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

VIII Commissione (Ambiente):

TABORELLI: « Norme per la realizzazione del collegamento stradale Como-Va-

rese » (4801) *Parere delle Commissioni I, V, VII e IX;*

XI Commissione (Lavoro):

COVRE ed altri: « Incentivi per favorire l'occupazione di soggetti disadattati » (4791) *Parere delle Commissioni I, V, X e XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).*

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 144591 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Tale atto è deferito alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 27 maggio 1998, ha trasmesso la relazione conclusiva sui fatti di Somalia redatta dalla commissione governativa d'inchiesta costituita con decreto ministeriale 16 giugno 1997.

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 15 MARZO 1997, N. 59, E 15 MAGGIO 1997, N. 127, NONCHÈ NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI LAVORO A DISTANZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO (4229-B))

(A.C. 4229-B - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO

ART. 1.

*(Modifiche ed integrazioni alla legge
15 marzo 1997, n. 59).*

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 1, comma 3, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche ».

3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera *r*) è aggiunta la seguente:

« *r-bis*) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale ».

4. All'articolo 1, comma 4, lettera *b*), dopo la parola: « statale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; ».

5. All'articolo 1, comma 6, le parole: « nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente ».

6. All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonchè quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali ».

7. All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi ».

8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: « di cui al comma 3, lettera a), » sono inserite le seguenti: « e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma ».

9. All'articolo 6, comma 1, le parole: « quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni ».

10. All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. All'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1998" ».

11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1 ».

12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: « 31 luglio 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 1999 ».

13. All'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: « nonchè gli enti privati, controllati » sono sostituite dalle seguenti: « le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate ».

14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: « 31 marzo 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1998 ».

15. All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola: « procedure » è inserita la seguente: « facoltative ».

16. All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati ».

17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

« g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale ».

18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: « Entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Entro due anni ».

19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: « e successive modificazioni ».

20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:

« *112-bis*. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:

legge 29 aprile 1949, n. 264;

legge 28 febbraio 1987, n. 56;

legge 23 luglio 1991, n. 223;

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

legge 24 giugno 1997, n. 196.

112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:

regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

legge 10 aprile 1991, n. 125.

112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:

regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;

regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;

decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1990.

112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:

testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221;

legge 5 novembre 1971, n. 1086;

legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;

legge 9 gennaio 1989, n. 13.

112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:

legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;

decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.

112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:

testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:

regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;

regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;

codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;

legge 2 febbraio 1960, n. 68;

legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;

decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1968;

legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;

legge 25 marzo 1985, n. 106;

decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207 ».

21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 novembre 1998 ».

22. All'articolo 21, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

« 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 5, comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine le parole: “; a tal fine esercita attività conoscitive e di indagine”.

1. 1.

Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 7, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 3.bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'Irpef. Si applicano i criteri e i principi direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ».

1. 8.

La Commissione.

Al comma 12, sostituire le parole: 31 gennaio 1999 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

1. 2.

Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Gli schemi di regolamento, di cui al comma 4-bis, dell'articolo 17 legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono emanati, ferme restando le competenze del Consiglio di Stato in sede consultiva, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, che si esprime entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia stato espresso, il Governo può comunque adottare i regolamenti.

1. 3.

Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Al comma 20, dopo il capoverso 112-nonies, aggiungere il seguente:

112-nonies.1. — Procedimento per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese

esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, prevedendo la soppressione del provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, articolo 30.

1. 7.

Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-bis. Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. — 1. In ogni caso in cui un'attività privata avente ad oggetto trasformazioni territoriali e immobiliari sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al sindaco del comune nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il sindaco ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al comma 1, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al comma 2, il sindaco può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, il sindaco deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del sindaco tiene luogo di tutti gli atti di cui al comma 1.

5. L'istanza di cui al comma 1 si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del sindaco di cui al comma 4, nel termine ivi stabilito. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, ovvero con legge regionale secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo ».

*** 1. 5.**

Garra.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-bis. Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. — 1. In ogni caso in cui un'attività privata avente ad oggetto trasformazioni territoriali e immobiliari sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al sindaco del comune nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il sindaco ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al comma 1, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al comma 2, il sindaco può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, il sindaco deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del sindaco tiene luogo di tutti gli atti di cui al comma 1.

5. L'istanza di cui al comma 1 si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del sindaco di cui al comma 4, nel termine ivi stabilito. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, ovvero con legge regionale secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo ».

* 1. 6.

Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

(A.C. 4229-b - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO

ART. 2.

*(Modifiche ed integrazioni alla legge
15 maggio 1997, n. 127).*

1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore ».

3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. »; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: « È comunque fatta salva » sono sostituite dalle seguenti: « Resta ferma ».

4. All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria,

a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità ».

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

« *11-bis.* Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.

11-ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza” ».

7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali ».

9. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età ».

10. All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal seguente:

« *11.* La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

11. Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

12. All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

« *f-bis)* tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; ».

13. All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera *c)*, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento

motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

3-ter. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi.

3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione».

13. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: «ottobre 1991.» è inserito il seguente periodo: «Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni».

14. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: « , i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni ».

15. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale ».

16. *Identico.*

16. All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere ».

18. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera ».

19. All'articolo 6, comma 17, le parole: « Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 settembre 1998 ».

20. All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile" ».

21. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116 ».

22. All'articolo 9, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso ».

23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare ».

24. All'articolo 12, sono abrogati i commi 3 e 4.

25. All'articolo 12, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a), e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi ».

26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: « l'acquisto » sono inserite le seguenti: « e l'alienazione ».

27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: « i difensori civici delle regioni e delle province autonome » fino a: « in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia ».

28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta ».

29. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: « enti locali » sono inserite le seguenti: « , ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), ».

30. All'articolo 17, dopo il comma 58 è inserito il seguente:

« 58-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580" ».

31. All'articolo 17, dopo il comma 78 è inserito il seguente:

« 78-bis. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio ».

32. All'articolo 17, dopo il comma 79 è inserito il seguente:

« 79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali ».

33. All'articolo 17, dopo il comma 133 è inserito il seguente:

« 133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla instal-

lazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 2, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

11-bis. Nell'articolo 3 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "a decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza.

2. 9.

Garra.

Sopprimere il comma 12.

* 2. 1.

Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Sopprimere il comma 12.

* 2. 8.

Garra.

Al comma 12 sopprimere le parole: nonché i poteri di vigilanza edilizia e.

2. 3.

Grimaldi.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e purché sia prevista nella rispettiva organizzazione l'area dirigenziale comprendente la funzione di direzione contabile prevista dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1997, n. 287, possono attribuire la qualifica dirigenziale al funzionario responsabile del servizio già inquadrato nella qualifica funzionale apicale.

2. 7.

Garra.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'ambito dell'autonomia prevista dalla legge n. 580 del 1993 e nel rispetto delle proprie disponibilità di bilancio, possono attribuire la qualifica funzionale al personale che alla data del 16 ottobre 1984 ha maturato la qualifica apicale ai sensi della legge n. 312 del 1980, con le modalità ed i criteri previsti dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 547 del 1994 convertito nella legge 12 novembre 1994, n. 644, non avendo beneficiato all'epoca dei passaggi previsti da tale norma.

2. 10.

Deodato.

Al comma 18, dopo le parole: ripartizione che tengano conto inserire la seguente: anche.

2. 4.

Grimaldi.

Sopprimere il comma 31.

***2. 5.**

Grimaldi.

Sopprimere il comma 31.

***2. 6.**

Garra.

(A.C. 4229-b — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO

ART. 3.

*(Disposizioni in materia di formazione
del personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni).*

1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi (FORMEZ) può rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi.

2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in apposite unità previsionali di base da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, e provvede alla denominazione delle nuove unità previsionali di base su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

3. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il FORMEZ può operare sull'intero territorio nazionale a

decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'Istituto e devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti.

5. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è assegnata una borsa di studio annua lorda, in relazione alla frequenza del corso e con le modalità stabilite dalle norme vigenti per il pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60 per cento dello stipendio tabellare e dell'indennità integrativa speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Ministeri. Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione, se previsto, di residenzialità.

6. All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: « tecnico » è soppressa.

(A.C. 4229-b — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO

ART. 4.

(Telelavoro).

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministra-

zioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.

2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.

5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimere il comma 2.

4. 1.

Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla scadenza del periodo limitatamente al quale il telelavoro di cui al comma 1 è stato autorizzato, i dipendenti devono essere reintegrati nella sede di lavoro originaria. A richiesta l'amministrazione può prorogare la durata per la quale il telelavoro è stato autorizzato.

4. 2.

Garra.

(A.C. 4229-b - sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 5.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica).

1. A decorrere dall'anno 1998, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme dovute dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, riducendo ed aumentando i rispettivi contributi erariali sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla base dei dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996. Per il solo anno 1998, sono computate le somme già